



Servizi Tecnici

## **ORDINANZA n° 5 del 20-01-2012**

D.G.R. TOSCANA n° 1025 del 06.12.2010 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA VALDINIEVOLE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PM 10 E LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO – PROVVEDIMENTI.

### **IL SINDACO**

**PRESO** atto dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio della Valdinievole, nonché quelle rappresentative delle condizioni di inquinamento atmosferico di detto territorio, dati rilevati dalla stazione di monitoraggio di Capannori (LU);

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda l'inquinante polveri sottili (PM 10) a partire dalle giornate di clima invernale, è stato evidenziato il superamento della media giornaliera di 50 µ/m<sup>3</sup> per più di 15 giorni nella centralina di Capannori (LU);

**PREMESSO** che:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale, climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;
- da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;
- pertanto i comuni della Valdinievole, raggruppati nella stessa area ai sensi della delibera Giunta Regionale n° 1025 del 6.12.2010 di classificazione del territorio regionale per la "individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria", hanno sottoscritto in data 31.5.2011 un "Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della Valdinievole per la riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia";
- il disciplinare esplicita le finalità nel seguente modo: "...promuovere azioni concertate e coordinate tra i comuni al fine della riduzione delle emissioni di PM 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio di Pescia che rientra nella zona Valdarno pisano e Piana lucchese come individuata dalla DGRT 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno essere messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale."

**CONSIDERATO** che nel disciplinare si stabilisce che i vari possibili interventi da adottarsi oltre il 15° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM 10 dovranno essere discussi nel tavolo tecnico formato da rappresentanti della Provincia, dei comuni del disciplinare, di ARPAT e della ASL 3;

**VISTO** il verbale relativo alla riunione del tavolo tecnico del Disciplinare tenuta in data 6.12.2011 in cui sono state decise le azioni da intraprendere congiuntamente a seguito del superamento del valore limite del PM 10 nella stazione di rilevamento di qualità dell'aria di Capannori;

**TENUTO** conto in particolare che sono state valutate ed espressamente ricordate dai medici della ASL 3 presenti (come risulta da verbale agli atti), le conseguenze dannose per la salute per esposizione di PM 10 a livelli superiori ai valori di riferimento normativo e la necessità di limitare e prevenire gli eccessi di emissioni di tale inquinante, con provvedimenti di tipo contingibile;

**PRESO ATTO** pertanto che per motivi di tutela sanitaria i tecnici hanno rilevato la necessità di intraprendere provvedimenti congiunti contingibili per il periodo invernale (in cui a causa delle condizioni climatiche e delle emissioni aggiuntive, quali quelle degli impianti di riscaldamento si ha un aumento della produzione e diffusione delle polveri sottili), volti ad una riduzione delle fonti emissive di PM 10, fermi restando gli impegni e le altre azioni strutturali già in corso o previste da parte di ogni comune;

**CONSIDERATO** che una condizione che si verifica frequentemente nel territorio in questione quale quella dell'abbruciamento di residui vegetali all'aperto contribuisce in maniera rilevante alla diffusione di PM 10 e pertanto l'eliminazione di questa fonte di inquinamento rappresenta in questo periodo invernale un'azione contingibile concreta di prevenzione sanitaria;

**RICHIAMATA** la seguente normativa:

- Decreto Legislativo 18.2.2000 n° 267 «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali», art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
- Legge 23.12.1978 n° 833 “ Istituzione del servizio sanitario nazionale...” che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- Legge regionale 25.2.2000 n° 16, integrata dalla Legge Regionale 19.11.2001 n° 58 “ Riordino in materia di igiene e sanità pubblica...”, art. 4, in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione della azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo;

Per tutto quanto sopra al fine della tutela sanitaria della collettività;

#### **ORDINA**

**è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo con l'eccezione di combustibile per l'utilizzo di barbecue, dalla data della presente ordinanza fino al 31 Marzo 2012.**

#### **AVVERTE**

- Che in caso di mancata esecuzione di quanto prescritto nella presente ordinanza saranno adottati i conseguenti provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.lgs n° 267/2000;
- Che il Comando di Polizia Municipale, unitamente agli altri organi di vigilanza sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

#### **INFORMA**

che il presente provvedimento è contestabile davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla notifica.

**IL SINDACO**  
(Roberta Marchi)

*f.to all'originale*

RR/lba  
28.12.2011